

Comune di Monforte d'Alba (Cuneo)

**VARIANTE PARZIALE N. 22 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 E 7 - L.R. 56/77 COSI' COME MODIFICATO DALLE L.R. N. 3/2013 E L.R. N. 17/2013 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

-omissis-

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse ed il “premessso che” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni al progetto preliminare;
- 3) Di approvare, ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013, il progetto definitivo della Variante Parziale n. 22al piano regolatore generale comunale, redatta dall'Ing. MANLIO DARDO, costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa
  - Norme Tecniche di Attuazione – articoli variati -
  - TAV. 10/VP<sub>22</sub> Planimetria di progetto I –  
Territorio comunale scala 1:5.000  
(sostituisce la Tav. 10/VP<sub>21</sub> di Variante Parziale n. 21 vigente)
  - TAV. 11a/VP<sub>22</sub> Planimetria di progetto II –  
Capoluogo e Frazione S. Eligio scala 1:2.000  
(sostituisce la Tav. 11a/VP<sub>21</sub> di Variante Parziale n. 21 vigente)
  - TAV. 11b/VP<sub>22</sub> Planimetria di progetto IV –  
Centro Storico di Monforte scala 1:1.000  
(sostituisce la Tav. 11b/VP<sub>21</sub> di Variante Parziale n. 21 vigente)
- 4) Di dare atto che gli elaborati della Variante NON comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di Variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all’art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 5) Di dare atto che gli ambiti e gli oggetti di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni come riportato al paragrafo 7 della Relazione illustrativa;
- 6) Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti

sovracomunali;

- 7) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 22 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio (L.R. 52/2000) approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 39 del 27.04.2004 come riportato nella relazione illustrativa al paragrafo 5.
- 8) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con gli studi geologici e geomorfologici vigenti come risulta al paragrafo 6 della Relazione Illustrativa.
- 9) Di dare atto che la Variante in questione (come riportato al paragrafo 1 bis della relazione illustrativa) è stata sottoposta a “Verifica di assoggettabilità a V.A.S.” con i contributi di cui ai pareri A.S.L. CN2 pervenuto al protocollo Comunale n. 541 del 12.02.2018, Provincia di Cuneo pervenuto al protocollo Comunale n. 966 del 15.03.2018 ed ARPA pervenuto con prot. 7397 del 19.04.2017 e che l’Organo Tecnico Comunale con relazione in data 10.04.2018, ha ritenuto che NON si riscontrino particolari effetti significativi sull’ambiente conseguenti alla Variante Parziale n. 22 e quindi ha determinato che la stessa Variante NON debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica con le integrazioni apportate nel progetto preliminare in accoglimento delle osservazioni di tutela ambientale espresse dei contributi dell’ASL CN2 e della Provincia.
- 10) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con il Piano Provinciale di Protezione Civile come risulta al Capitolo 8 della Relazione Illustrativa.
- 11) Di incaricare il Responsabile del Servizio di inviare entro 10 giorni dall’esecutività della presente delibera, la delibera stessa e gli atti tecnici alla Regione e Provincia di Cuneo per la successiva archiviazione.
- 12) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 22 entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per estratto sul B.U. Regionale.

Con successiva ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.